

I QUADERNI
FISCALI
FISCOCSEN

Rassegna giuridico fiscale

I QUADERNI FISCALI FISCOCSEN

LE DISCIPLINE BIONATURALI

OBIETTIVO

Informazione in ambito giuridico fiscale nel settore delle discipline bionaturali e olistiche: il mondo della vitalità e del benessere

CONTATTO

@ info@fiscocsen.it

📞 3926062182

🌐 www.fiscocsen.it

Roma



NORMATIVA



A cura della redazione
#fiscocsen



Coordinamento nazionale:
Dott. Francesco De Nardo

Avv. Paolo Rendina
Dott.ssa Katia Arrighi

LE DISCIPLINE BIONATURALI:

lo stato dell'arte nel mondo della vitalità e del benessere



A cura di : Dott. Francesco De Nardo - Avv. Paolo Rendina - Dott.ssa Katia Arrighi - Dott. Massimo Colato – Antonello Calabrese

I contenuti del presente scritto sono il frutto del parere personale degli autori e non possono essere usati o riprodotti senza l'esplicito consenso scritto degli autori stessi.

LE DISCIPLINE BIONATURALI

E IL CSEN

1. INTRODUZIONE

Per favorire l'inquadramento lavorativo relativo all'esercizio dell'Attività e definire la figura dell'Operatore delle Discipline BioNaturali (d'ora in poi Operatore delle D.B.N. oppure Operatore), il CSEN, avvalendosi dei Consulenti FiscoCsen, ha inteso stilare un prontuario di risposte alle più comuni domande sull'argomento.

Siamo certi che questo prontuario potrà essere utile alle realtà Associative nonché agli Operatori che si apprestano ad iniziare l'attività, nella certezza che c'è ancora molto su cui riflettere e molte sono le zone d'ombra che meriterebbero una valutazione legislativa forte.

2. COS'È IL IL SETTORE NAZIONALE DELLE DISCIPLINE BIONATURALI DEL C.S.E.N.

Il Settore Nazionale delle Discipline Bionaturali del C.S.E.N. nasce per diffondere e praticare le discipline bionaturali sul territorio Nazionale, attraverso percorsi formativi e linee guida condivise con altre Associazioni.

Tale Progetto coinvolge numerose organizzazioni che hanno visto in questa realtà il comune denominatore per chi vive e promuove il mondo delle Discipline Bionaturali di cui oltre 2000 relative allo yoga.

Il Settore delle D.B.N. propone, inoltre, percorsi formativi ed iniziative su tutto il territorio di utilità sociale e promozione della cultura coerenti con le finalità istituzionali dell'Ente.

3. COSA SONO LE DISCIPLINE BIO NATURALI?

Le Discipline Bio Naturali si basano sulla "cultura della vitalità" e il fine di ottenere la piena vitalità della persona in qualsiasi età, condizione sociale o stato di benessere. La persona viene presa in considerazione come entità vitale globale e indivisibile. Le Discipline Bio Naturali NON sono pratiche terapeutiche o estetiche.

Rifacendoci a uno dei pochi dati normativi presenti nella legislazione nazionale, all'interno della Legge Regionale 2/2005 della Regione Lombardia si può infatti leggere: *"le D.B.N. consistono in attività e pratiche che hanno per finalità il mantenimento e il recupero dello stato di benessere della persona, che non hanno carattere di prestazione*

sanitaria, che tendono a stimolare le risorse vitali dell'individuo attraverso metodi ed elementi naturali la cui efficacia è stata verificata nei contesti culturali e geografici in cui la singola Disciplina si è sviluppata“.

4. CHI È L'OPERATORE DELLE D.B.N.?

Colui che ha acquisito comprovate competenze relative ad una o più D.B.N., incluse o meno nell'elenco tenuto dal CTS delle D.B.N.

L'attività dell'Operatore delle D.B.N. è regolata ai sensi della L.N. 4/2013 e di libera pratica professionale.

5. QUALI REQUISITI PER OPERARE ?

La Lombardia è stata la prima Regione ad aver inserito nel Quadro Regionale degli Standard Professionali i percorsi formativi minimi per poter essere riconosciuti quali Operatori di qualità, con un numero di Discipline sempre in crescita. Ha inoltre istituito dei Registri Regionali nei quali i Professionisti e gli Istituti di Formazione che ne abbiano i requisiti possono iscriversi, per rendersi visibili all'utenza in cerca di affidabilità e competenza.

Il C.S.E.N., in tal senso, è Ente di Promozione Sociale ed Ente Assistenziale che nel 2016 ha sottoscritto apposito protocollo d'Intesa con la Regione Lombardia al fine di valorizzare e tutelare le attività e le figure professionali e tutelare l'utenza rispetto ai servizi offerti in ambito delle discipline bio naturali.

Bisogna però precisare che, ad oggi, l'iscrizione ai Registri è da intendersi come un riconoscimento della qualità della formazione degli Operatori e non come requisito indispensabile per poter operare. La mancata iscrizione nei Registri non è in alcun modo ostativa per la pratica professionale della disciplina.

6. L'OPERATORE DELLE D.B.N. È UN ARTIGIANO?

No, le D.B.N. sono considerate professioni intellettuali e la loro pratica non richiede l'iscrizione all'Albo Artigiani.

7. LA FORMAZIONE DI UN OPERATORE DELLE D.B.N. È DI TIPO "FORMALE"?

Numerose sono le realtà operanti nel settore delle D.B.N. per quanto riguarda la formazione, sia mono disciplinare sia pluridisciplinare.

Alla data di redazione del presente opuscolo non è riscontrabile una formazione formale in nessuna delle discipline riconosciute dalla Lg. 2/2005, nel pieno rispetto delle tipologie di formazione libera rilasciate agli Enti accreditati. Vero è che il C.S.E.N. ha predisposto specifici regolamenti e percorsi formativi altamente qualificanti.

8. CSEN SOCIO UNI.

Nota a parte meritano le c.d. Norme UNI. di cui C.S.E.N. è socio e che, ad oggi, disciplinano espressamente solo alcune tipologie di D.B.N. quali :

- Figura professionale del Naturopata.
- Figure professionali afferenti al campo delle scienze motorie (Chinesiologi).
- Arte Terapeuta (disciplina artistica prevalente: plastico-pittorica-visiva).
- Danzamovimentoterapeuta (disciplina artistica prevalente: coreutica).
- Musicoterapeuta (disciplina artistica prevalente: musicale).
- Teatroterapeuta (disciplina artistica prevalente: teatrale).
- Drammaterapeuta (disciplina artistica prevalente: drammaturgica).
- Insegnante di Yoga.
- Professionista del Benessere Psicofisico tramite il Massaggio Bionaturale.

In base alle Norme UNI I singoli professionisti hanno la possibilità di certificarsi seguendo un processo di certificazione presso un qualsiasi organismo abilitato da ACCREDIA – Ente Italiano di Accreditamento.

La certificazione - di durata quinquennale, comporta una serie di obblighi quali:

- la formazione permanente;
- l'assicurazione del professionista;
- la formazione conseguita in base ai requisiti della norma di riferimento è posta a tutela del cliente e dell'istituzione committente;

Questo riconoscimento statale può essere rilasciato da un OdC (Organismo di Certificazione) se il professionista che richiede la certificazione:

- Supera un esame teorico-pratico
- Paga la tassa di esame

Le Norme Uni dei professionisti non sono obbligatorie per legge, semplicemente liberano il committente (Istituzioni sociosanitarie, pedagogiche, psicoterapeuti, medici ecc.) da eventuali responsabilità circa l'operato del Professionista in questione.

L'esistenza delle norme UNI nel panorama giuridico italiano, comportano inoltre che nessun altro ente al di fuori degli OdC accreditati, possano certificare la conformità dei requisiti identificati dalle norme per qualificare la figura di tali professionisti.

9. LE DISCIPLINE BIO NATURALI SONO ESTETICA O MEDICINA?

Alcuni ritengono che le D.B.N. dovrebbero rientrare, a pieno titolo, nelle discipline dell'estetica artigiana, considerando le attività di contatto con il corpo umano come estetica.

La Giurisprudenza Amministrativa l'ha invero radicalmente escluso. Fra tutte va segnalata una sentenza del Tar Sicilia del 2014 n. 2904, che ha escluso l'afferenza al campo estetico o sanitario della attività di massaggio rientrante nel campo delle D.B.N., chiarendo così l'estraneità della materia oggetto del giudizio al campo della disciplina di attività estetica di cui alla legge 1 del 1990. Allo stesso modo, prima nel 2016 e poi nel 2018, il Consiglio di Stato ha definitivamente chiarito che le D.B.N. sono inconciliabili con la professione sanitaria o di estetista.

Va comunque segnalato che le attività professionali non regolamentate, con riferimento alla legge 4/2013, sono di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico (come definito dall'articolo 1, comma 2) e sono, secondo il parere espresso nella risoluzione 80994 del 22 marzo 2016 emesso dal Ministero dello Sviluppo economico, *“attività da considerarsi libere e suscettibile di ricadere nell'ambito della legge 4/2013”*, determinandone così confini, tutela e disciplina per quanto concerne la loro rappresentatività.

OPERARE NEL SETTORE DELLE D.B.N: ADEMPIMENTI DI APERTURA POSIZIONE E GESTIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO.

1. INTRODUZIONE

Al momento della manifestazione di volontà da parte dell'operatore di iniziare, intraprendere, incamminarsi lungo i sentieri del mondo lavorativo in ambito di D.B.N., le prime domande che sorgono sono:

1. Devo aprire la partita iva?
2. Come posso operare correttamente?
3. Devo iscrivermi alla Camera di Commercio?
4. Devo avere i requisiti dell'estetica?
5. Sono un artigiano?

Queste sono solo alcune delle domande e perplessità che sorgono in un professionista, ancorché non riconosciuto, nel momento in cui un decide di intraprendere l'attività di Operatore delle D.B.N.

Articolo completo visionabile su www.fiscocsen.it previa registrazione per associati Csen